TEATRO ALLA SCALA

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI INTERNAL AUDIT (AVVIO E GESTIONE) DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA
CIG: 94646647CF – ID 216

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e successivi provvedimenti attuativi; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per *l'Affidatario*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di supporto ed assistenza tecnica ad alta specializzazione nello svolgimento degli interventi di audit pianificati per i tre anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Con la stipula del Contratto *l'Affidatario* si obbliga irrevocabilmente nei confronti della *Fondazione* a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla *Fondazione* medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Poiché il servizio prevede la presenza di personale presso le sedi della *Fondazione*, essa fornirà all'incaricato del servizio le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e le procedure da adottare in caso di emergenza.

Articolo 3 – Descrizione/oggetto del servizio

Il servizio richiesto ha per oggetto:

- l'attività di Outsourcing della funzione di Internal Audit della Fondazione Teatro alla Scala nei seguenti ambiti:
  I. avvio e gestione della funzione Internal Audit;
  II. esecuzione dell'attività operativa della funzione Internal Audit.

Le attività sopra indicate dovranno essere svolte in autonomia dall'aggiudicatario del servizio che dovrà fornire il professionista che sarà Responsabile della Funzione Internal Audit e un idoneo team di lavoro a supporto del Responsabile.

I due ambiti comprenderanno le attività riportate nel successivo paragrafo.

3.1 Servizi richiesti

I. AVVIO E GESTIONE DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT

Attività di direzione della funzione Internal Audit da parte di un professionista con alte competenze specialistiche e consolidate esperienze in ambito Internal Auditing, Corporate Governance e Risk Management.
Il Responsabile della Funzione Internal Audit dovrà occuparsi della corretta impostazione ed esecuzione del piano di audit, coerentemente con la metodologia di riferimento e mantenendo la necessaria professionalità e indipendenza rispetto alle altre funzioni aziendali.
Contestualmente allo svolgimento delle attività, il Responsabile della Funzione Internal Audit manterrà flussi informativi verso il Sovrintendente, il Consiglio di Amministrazione della *Fondazione*, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, in modo che gli Organi di Governo e Controllo siano sempre consapevoli e informati delle attività svolte, delle eventuali non conformità e dei suggerimenti per il continuo miglioramento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Le attività richieste al Responsabile Internal Audit sono di seguito riportate.

a. Applicazione della metodologia e delle best practice

Coerentemente con le *best practice* di settore e gli standard internazionali, in coordinamento con gli Organi di Controllo, il Responsabile della Funzione Internal Audit, dovrà indicare:

- le politiche e le procedure per guidare la funzione Internal Audit e il relativo Piano di attività da sottoporre agli Organi di Governo e di Controllo;
- la metodologia della funzione di Internal Audit coerentemente con gli obiettivi aziendali.

All'avvio delle attività, il Responsabile della Funzione Internal Audit dovrà predisporre i template standard della Funzione Internal Audit della *Fondazione*:

- Manuale della Funzione Internal Audit;
- Lettera/comunicazione di avvio attività di audit (da destinare ai Responsabili di processo *auditati*);
- Audit Program;
- Audit Report per la condivisione preliminare dei risultati;
- Modello Rendicontazione agli Organi di Governo e di Controllo;
- Modello Relazione Internal Audit (Semestrale/Annuale).

b. Coordinamento e supervisione del team di lavoro

Il Responsabile della Funzione Internal Audit dovrà garantire la massima efficienza nelle attività operative e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di audit, rispettando le tempistiche definite.
A tal proposito dovrà occuparsi di:

- predisporre un Piano annuale degli Interventi di Audit con logica risk-based, sulla base dei processi aziendali maggiormente a rischio e in coerenza con gli obiettivi aziendali prefissati.
  Il Piano annuale di Audit dovrà comprendere un totale di almeno 4 interventi di audit per complessive 150 giornate/uomo;

- analizzare l'adeguatezza del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
- verificare e coordinare l'esecuzione del Piano annuale degli interventi di audit;
- assicurare la qualità e la review delle attività di Internal Audit;
- proporre interventi per migliorare l'efficienza e la continuità delle procedure e degli standard aziendali. Dovrà essere considerata la possibilità di effettuare variazioni.

Il Piano annuale di Audit per l'esecuzione di attività di verifica derivanti da esigenze contingenti della *Fondazione* ovvero da emergenze potrà subire variazioni, in sostituzione di parte delle attività pianificate.

c. Attività periodica di riporto agli Organi di Governo e di Controllo

Dovranno essere garantiti constanti flussi informativi tra il Responsabile della Funzione Internal Audit, il Sovrintendente e gli Organi di Governo e di Controllo, con particolare riferimento a:

- Relazione periodica semestrale sull'andamento delle attività della Funzione Internal Audit;
- Relazione sulle risultanze delle singole attività di audit previste a Piano e dei relativi follow-up.

Il Responsabile della Funzione Internal Audit dovrà possedere i seguenti requisiti:

- Maturata esperienza in ambito Internal Auditing, Corporate Governance e Risk Management;
- aver ricoperto ruoli analoghi in esperienze pregresse o aver coordinato altre progettualità in ambito di outsourcing della Funzione Internal Audit. Costituirà titolo preferenziale l'aver ricoperto ruoli di Controllo nell'ambito delle Fondazioni Liriche;
- conoscenza delle tecniche di revisione, dei principi e delle best practices di *Internal Audit - International Professional Practices Framework (IPPF);*
- autorevolezza per l'interlocuzione con il Sovrintendente e con gli Organi Governo e di Controllo;
- conoscenza operativa delle normative di riferimento.

II. SUPPORTO ALL'ATTIVITA OPERATIVA DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT

Il *team* di lavoro operativo, che dovrà essere composto da persone con competenze specialistiche e consolidate esperienza in ambito dell'Internal Audit, dovrà eseguire le attività di verifica presenti nel Piano annuale di Audit in tutte le fasi del ciclo standard delle verifiche.

a. Comprensione del contesto ed attività preliminari

- Analisi preliminare della documentazione, con riferimento alle procedure in essere, alle normative applicabili nonché alle Best Practice di riferimento;
- predisposizione e condivisione del piano di attività con i soggetti aziendali coinvolti nella gestione dei processi oggetto di verifica;
- identificazione dei rischi e dei relativi presidi di controllo attesi;
- condivisione della check list di verifica con il Responsabile della Funzione Interna audit.

b. Esecuzione delle verifiche

- Organizzazione ed esecuzione della riunione di avvio dell'attività di audit;
- esecuzione delle interviste con i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle attività analizzate e verifica dell'adeguatezza del disegno dei controlli in essere;
- predisposizione del campione delle transazioni oggetto di verifica;
- richiesta della documentazione di dettaglio ed esecuzione delle verifiche di operatività.

c. Reporting dei risultati

- Predisposizione della Bozza di Report di Audit contenente la sintesi delle attività svolte e delle risultanze emerse;
- condivisione della Bozza di Report con i soggetti aziendali interessati.

I membri del *team* operativo dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Conoscenza delle tecniche di revisione interna, dei principi e delle e delle Best Practice di Internal Audit;
- esperienze pregresse in ambito Internal Audit e Compliance;
- autorevolezza e competenze adeguate all'interlocuzione con i Direttori e con tutti i soggetti aziendali coinvolti nelle attività di audit;
- conoscenza operativa delle normative di riferimento;
- padronanza nell'utilizzo utilizzo di strumenti informatici (applicativi MS (applicativi MS Windows, database, ERP).

Articolo 4 – Sedi di esecuzione del servizio

Il servizio richiesto prevede attività che l'appaltatore dovrà svolgere presso il Teatro alla Scala e sue sedi esterne.

Per quanto riguarda le attività svolte in sede, le stesse dovranno essere realizzate presso gli uffici della *Fondazione*, nella sede di via Filodrammatici n. 2, 1 20121 Milano.

Per facilitare l'accesso alle informazioni necessarie per l'esecuzione delle attività verrà messa a disposizione dei componenti del team di lavoro una postazione informatica con accesso alla rete e un apparecchio telefonico fisso.

Tuttavia l'appaltatore dovrà utilizzare principalmente la strumentazione informatica, i collegamenti internet e telefonici di sua proprietà.

L'attività verrà svolta durante tutto l'arco dell'anno, le figure professionali richieste e le giornate/uomo corrispondenti sono specificate nella sezione seguente "Team minimo di lavoro".

Articolo 6 – Team di lavoro

Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un gruppo di lavoro che *l'Affidatario* dovrà descrivere nell'offerta tecnica con l'indicazione delle giornate/ uomo per ogni figura nel periodo contrattuale.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere

mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto.
Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'aggiudicataria debba sostituire le risorse messe a disposizione con il gruppo di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio ed essere autorizzato.

Articolo 7 - Durata del servizio e base d'asta
Il Contratto ha una durata di complessivi 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, con avvio presumibilmente da gennaio 2023, comunque in funzione dei tempi di aggiudicazione.
La base d'asta **omnicomprensiva** è di **€ 240.000,00 per l'intera durata del Servizio**, IVA esclusa.
É prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
É altresì prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.
L'aggiudicatario si impegna in ogni caso a prorogare il Servizio oltre la scadenza prevista contrattualmente, su espressa richiesta della *Fondazione* e per un massimo di 6 (sei) mesi, onde permettere alla Fondazione stessa di disporre dei tempi tecnici necessari all'esperimento di una nuova gara. Pertanto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Articolo 8 - Corrispettivi
I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del *Servizio*. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, **fissi ed invariabili**, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'*Affidatario* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
L'*Affidatario* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione dell'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti
Con la sottoscrizione del *Contratto*, l'*Affidatario* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.
In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n.

136/2010 e ss.mm.ii.
Modalità di pagamento:

- 25% alla fine del 1° semestre decorrente dalla data di stipula del contratto;
- 25% alla fine del 2° semestre decorrente dalla data di stipula del contratto;
- 25% alla fine del 3° semestre decorrente dalla data di stipula del contratto;
- 25% alla scadenza del contratto.

Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'*Affidatario* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Fondazione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell'Offerta Tecnica.

L'*Affidatario* si obbliga a consentire alla *Fondazione* di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed l'*Affidatario* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Fondazione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Obblighi del Fornitore in materia di protezione dei dati personali

L'*Affidatario* si obbliga, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, a garantire che il trattamento dei dati personali che scaturisce dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali.

In particolare la sopracitata normativa vigente impone al fornitore i seguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali:

10.1. Obblighi di carattere organizzativo

L'*Affidatario*, per quanto di competenza, in relazione agli obblighi previsti dal presente Capitolato ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati

personali dal Titolare del trattamento, *Fondazione* Teatro alla Scala.

10.2. Obblighi relativi alle misure di sicurezza

Come previsto dall'art. 25 Reg. UE 2016/679, dovranno essere adottate misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.

L'*Affidatario* e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma devono essere preventivamente concordate con il Titolare, *Fondazione*, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. L'*Affidatario* dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

Articolo 11 - Verifiche della fornitura

É nominato Direttore dell'esecuzione il Direttore delle Risorse Umane o suo delegato, che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 12 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

L'*Affidatario* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'*Affidatario* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Articolo 13 - Penali

Il Direttore dell'esecuzione, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 15 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute

valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- carenze qualitative nell'esecuzione da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00;
- in caso di ritardi nell'esecuzione: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- modifiche non autorizzate del gruppo di lavoro: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00;
- mancato svolgimento del servizio: da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 fatta salva la possibilità per la *Fondazione* di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; la *Fondazione* si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze contrattuali.

In caso di applicazione di penali la *Fondazione* non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la *Fondazione* si riserva la facoltà di ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, alquale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla *Fondazione*.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la *Fondazione* potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del *Contratto*, l'*Affidatario* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Fondazione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore* nascenti dall'esecuzione del *Contratto* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti della *Fondazione* e pertanto resta espressamente inteso che la *Fondazione* ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti della *Fondazione* verso l'*Affidatario*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la *Fondazione* potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore*

all'istituto garante di una comunicazione della *Fondazione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Fondazione*. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla *Fondazione*.
Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, *l'Affidatario* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla *Fondazione*.

Articolo 16 - Risoluzione
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà della *Fondazione* - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
c) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
d) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
e) comminazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto.

Resta inteso che la *Fondazione* si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 - Recesso e rinegoziazione
É facoltà della *Fondazione* recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso la *Fondazione* si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di recesso l'*Affidatario* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Articolo 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

L'*Affidatario* è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del contratto, nonché dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti e risorse, nonché dei propri eventuali consulenti, collaboratori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, alla *Fondazione*, al suo personale, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Aggiudicatario non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.
Non potranno in ogni caso essere considerati eventi "imprevedibili ed eccezionali" fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e di controllo dell'Aggiudicatario (p. es.: sciopero dei dipendenti dell'Aggiudicatario). I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Assuntore, il quale è altresì obbligato a risarcire al Committente gli eventuali danni conseguenti.
L' *Affidatario* è, altresì responsabile per qualsivoglia errore in merito alla trasmissione dei dati relativi agli 6 adempimenti amministrativi, contributivi, e fiscali e, pertanto, terrà indenne la *Fondazione* da qualunque sanzione multa o ammenda e di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti.

A fronte dell'obbligo di cui ai precedenti commi, l'*Affidatario* dovrà stipulare, e consegnare propedeuticamente all'atto della stipula del contratto:

A. <u>una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile</u>, con un importo massimale di €. 3.500.000,00 in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali;

B. una <u>polizza assicurativa professionale</u> di importo adeguato alle attività da svolgere.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito, a tale stregua, dalla *Fondazione*.

Articolo 19 - Subappalto

Il subappalto, qualora regolarmente autorizzato, non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della *Fondazione* di quanto subappaltato. La *Fondazione* provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, la *Fondazione* ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 16.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'*Affidatario* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'*Affidatario*, pertanto, si obbliga a manlevare la *Fondazione*, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della *Fondazione* un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'*Affidatario* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la *Fondazione* è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'*Affidatario* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della *Fondazione*, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cuila pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 22 - Proprietà dei documenti

Qualunque progetto, materiale o documentazione, in qualsiasi formato, realizzato nell'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato rimarrà di proprietà piena ed esclusiva della *Fondazione* la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine all'utilizzo, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.

È fatto divieto all'*Affidatario* ed ai componenti del suo staff di utilizzare i risultati delle attività, per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza preventiva autorizzazione scritta della *Fondazione*.

Articolo 23 - Clausola di riservatezza

Qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico della *Fondazione* di cui l'*Affidatario* o il suo personale venissero in qualunque modo a conoscenza dovrà essere considerato riservato e, come tale, trattato in conformità alle specifiche previsioni di legge e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza dell'*Affidatario* da terzi, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione alla *Fondazione*.

É esclusa, comunque, la duplicazione, riproduzione, asportazione di documentazione della *Fondazione* che non sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla *Fondazione* stessa, fatte salve le documentazioni strettamente necessarie per la realizzazione dell'oggetto dell'appalto.

Articolo 24 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'*Affidatario* e la *Fondazione*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 25 - INFORMATIVA in tema di protezione e trattamento dei dati personali

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento dati è la *Fondazione* Teatro alla Scala nella persona del suo legale rappresentante.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento 679/2016, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc..

Ai sensi dell'art. 28 del reg. n. 679/2016 il contraente verrà individuato quale responsabile del trattamento dati.

Il Direttore delle Risorse Umane

Dr. Marco Aldo Amoruso